

REGOLAMENTO (CEE) N. 3077/75 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

che sospende temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria a taluni prodotti chimici importati dai nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, dell'atto ad esso allegato ⁽¹⁾,

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1976 i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria ai seguenti prodotti importati dai nuovi Stati membri sono totalmente sospesi:

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3076/75 ⁽²⁾ il Consiglio ha sospeso parzialmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1976 su taluni prodotti chimici;

considerando che per mantenere la preferenza comunitaria su tali prodotti è necessario sospendere totalmente per lo stesso periodo i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria a tali prodotti importati dai nuovi Stati membri,

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 28.21	Triossido di dicromo per la fabbricazione di cromo metallico o carburo di cromo (a)
ex 29.35 Q	6-Esanolide (<i>epsilon</i> -caprolattone)
ex 29.38 B II	D- e DL-Pantotenati di calcio
ex 29.44 C	Sali di cefaloridina, di cefalotina e di cefalexina
ex 39.01 C III	Policaprolattone

(a) Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno determinate dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. COLOMBO

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽²⁾ Vedasi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.